

Publicato nella sezione Amministrazione Trasparente il 19 giugno 2018

COMUNE DI GENOVA REPERTORIO

Contratto fra il Comune di Genova e la Società per l'espletamento del servizio pulizia presso le Scuole dell'Infanzia ed i Nidi dell'Infanzia del comune di Genova a basso impatto ambientale relativo al Lotto - CIG

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila.... il giorno del mese di in Genova, in una delle sale del Palazzo Comunale, posto in Via Garibaldi al civico numero nove.

INNANZI A ME – Segretario Generale del Comune di Genova

sono comparsi

PER UNA PARTE - il COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, (di seguito **Comune**) rappresentato da domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di Dirigente della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.....

E PER L'ALTRA PARTE - la Società di seguito per brevità denominata Società ... con sede in Via n..... C.A.P. Partita IVA, Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di n..... rappresentata dal e domiciliato presso la sede della Società, nella qualità dimunito degli idonei poteri a quanto infra.

Quali Signori comparenti, della cui identità personale e poteri io Ufficiale Rogante sono certo;

premettono

- che in esecuzione della determinazione dirigenziale del Settore Beni e Servizi della Direzione Stazione Unica Appaltante n..... esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura aperta selezionando l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016

(codice), al conferimento in appalto del servizio di pulizia nelle Scuole dell'Infanzia e nei

Nidi dell'Infanzia del Comune di Genova a basso impatto ambientale relativo a due lotti

per l'importo complessivo Euro di cui Euro per oneri della sicurezza da

interferenze non soggetti a ribasso, comprensivo dell'opzione di prosecuzione sino ad un

massimo di ulteriori mesi e così suddiviso:

Lotto importo posto a base di gara Euro di cui Euro per oneri della

sicurezza da interferenze;

Lottoimporto posto a base di gara Euro.....di cuiper oneri della

sicurezza da interferenze;

- che tale servizio non risulta compreso nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP

S.p.A." e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012,

convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;

- che in base alle risultanze della gara predetta, riportate in appositi verbali a cronologico n.

...del, n..... del, redatti durante le sedute di gara ed ai quali si fa pieno rife-

rimento, relativamente al Lotto è stata proposta l'aggiudicazione nei confronti della

Società in quanto ha presentato l'offerta più favorevole sotto l'aspetto tecnico, funzionale

ed economico.....;

- che, espletate le verifiche relative all'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80

del codice dei contratti e gli adempimenti disposti dal Decreto Legislativo n. 159 del 6

settembre 2011 e s.m.i., nonché effettuata la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti

nel Capitolato, con successiva determinazione dirigenziale della medesima Direzione n.....,

esecutiva in data, l'Amministrazione ha aggiudicato definitivamente il servizio di cui

trattasi alla Società

- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'art. 76 del Codice e che sono decorsi al-

meno trentacinque giorni dall'ultima di tali comunicazioni e che è in corso di validità il

DURC per la stipula del presente contratto.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente contratto, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto e durata del contratto - Il Comune di Genova come sopra rappresentato, affida alla Società che, come sopra costituita, accetta senza riserva alcuna, l'espletamento del servizio di pulizia nelle Scuole dell'Infanzia e nei Nidi dell'Infanzia del Comune di Genova, a basso impatto ambientale per il Lotto, per la durata di mesi decorrenti dal e fino al

La Civica Amministrazione si riserva l'opzione di proseguire il servizio, alle stesse condizioni offerte in sede di gara, per una durata massima di ulteriori mesi; la Civica Amministrazione si riserva altresì l'opzione di prorogare il presente affidamento, per il tempo strettamente necessario, alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi del comma 11 del predetto art. 106; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni offerte in gara o più favorevoli per la stazione appaltante.

La Società s'impegna all'esecuzione delle prestazioni alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché a quelle contenute nella propria offerta economica e a quelle contenute nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, garantendo tutti i miglioramenti così come offerti.

Articolo 2 Capitolato Speciale d'Appalto - L'appalto viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti del Capitolato Speciale d'Appalto (d'ora in avanti C.S.A.) e relativi Allegati uniti alla Determinazione Dirigenziale n..... nonché alle condizioni di cui alla determinazione diri-

genziale n. tutti provvedimenti del Settore Beni e Servizi della Direzione Stazione

Unica Appaltante che costituiscono un unico documento informatico che le Parti dichiarano

di conoscere, avendolo sottoscritto digitalmente e prima d'ora per accettazione; io Ufficiale

Rogante sottoscrivo digitalmente il medesimo, che in formato informatico si allega al presente

atto sotto la lettera “..” perché ne formi parte integrante e sostanziale.

Articolo 3. Ammontare dell'appalto - Le Parti come sopra costituite dichiarano che l'im-

porto complessivo del presente servizio, per tutta la durata, ammonta ad Euro compren-

sivo di Euro per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso il tutto ol-

tre I.V.A., che sarà corrisposta all'Erario secondo il meccanismo della “scissione dei paga-

menti” di cui alla Legge 23 dicembre 2014 n.190, determinato dall'applicazione della

percentuale unica di ribasso offerta sui singoli prezzi a mq/mensile indicati per

ciascuna tipologia di area.

L'importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni

fino a un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, secondo quanto stabilito

dall'art. 106 comma 12 del codice, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto originario

senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni

effettivamente eseguite.

Articolo 4 Articolazione dell'appalto - Costituisce oggetto del presente contratto

l'espletamento del servizio di pulizia presso le Scuole dell'Infanzia e dei Nidi

dell'Infanzia del Comune di Genova (come meglio definiti nell'art. 4 del C.S.A.

“Articolazione del servizio”) e con le modalità operative e di frequenza indicate nell'Allegato

“Tipologie e frequenze” .

Le sedi che usufruiranno del servizio di pulizia sono dettagliatamente elencate nell'Allegato **1**

Lotto..... “quantificazione aree e superfici” allegato C.S.A.; la quantificazione

delle superfici potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza del

quinto dell'importo contrattuale, senza che la Società possa vantare diritti o riserve di sorta.

Inoltre a seguito di circostanze contingenti e/o imprevedibili il Comune si riserva la facoltà di apportare integrazioni/modifiche delle sedi 'entità del servizio.

Articolo 5 Ispezioni e controlli – Ai sensi dell'art. 10 del predetto C.S.A. la Stazione Unica Appaltante effettuerà , anche a seguito di segnalazioni da parte delle personale delle scuole, verifiche e/o sopralluoghi, ai quali la ditta assegnataria potrà essere presente su breve preavviso.

Inoltre la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di controllare l'adempimento di quanto previsto in merito all'assorbimento, agli inserimenti e alla formazione del personale. In caso di inosservanza o di inadempienza alle condizioni contrattuali, a carico della Società saranno applicate le penalità previste dal successivo articolo **11**, riservandosi il Comune di risolvere il contratto, in danno alla Società stessa, ai sensi dell'art.1456 - II comma - del Codice Civile.

Articolo 7 Sospensioni delle prestazioni - La Società non può, in alcun caso, sospendere o ritardare la prestazione del servizio con propria decisione unilaterale, anche nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune.

La sospensione o il ritardo nell'esecuzione delle attività per decisione unilaterale dell'Impresa costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto qualora l'Impresa non riprenda le attività entro il termine intimato dal Comune mediante diffida inoltrata a mezzo PEC. In tale ipotesi restano a carico dell'Impresa tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione del Contratto.

Articolo 8 Oneri a carico dell'appaltatore - Sono a carico della Società tutti gli oneri disposti dal Capitolato Speciale d'Appalto; in particolare la Società è responsabile della disciplina e del buon ordine nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far

osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La Società come sopra costituita, dichiara che il servizio oggetto del presente atto verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità del, che potrà venire sostituito, in caso di impedimento, da altra persona purché munita dei requisiti richiesti il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato alla Civica Amministrazione.

Articolo 9.. Subappalto - Previa autorizzazione della Civica Amministrazione e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice, nonché con le modalità previste dal capitolato speciale la Società nella propria offerta ha indicato di voler affidare in subappalto, le seguenti attività:.....

A tale scopo sono state indicate le seguenti imprese: 1) Codice Fiscale; 2).... Codice Fiscale; 3) Codice Fiscale;

Ai sensi dell'articolo 10 del predetto Capitolato, personale della Civica Amministrazione effettua controlli di rispondenza e di qualità ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio.

Articolo 10.. Pagamenti - Non è dovuta alcuna anticipazione; la Società dovrà presentare all'inizio di ogni mese le fatture relative all'esecuzione del servizio effettuata nel mese precedente, contenenti gli elementi disposti all'art.14 del C.S.A.

Sull'importo progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i il CIG è

Le Parti si danno reciprocamente atto che la Società è obbligata ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune non potrà liquidare i

corrispettivi dovuti. Il Comune rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d'ordine, il numero di C.I.G. ed il codice IPA seguente: M3BUMV. Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata alla Società via PEC.

Le Parti, altresì, si danno reciprocamente atto che la fattura emessa dalla Società dovrà riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" mediante indicazione all'interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità, della lettera "S", integrandola eventualmente con il riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 nel campo "Norma Rif". La mancata o non corretta compilazione del campo "Esigibilità" come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso i seguenti Istituti bancari dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.: IBAN

La persona delegata ad operare sui suddetti conti bancari èCodice Fiscale

La Società si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a cinquemila euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, presso "l'Agenzia dell'Entrate per la Riscossione.

Articolo 11 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva - A garanzia della perfetta esecuzione del servizio dell'osservanza di tutte le norme contrattuali la Società ha

presentato polizza fidejussoria della Società emessa in ... il con il n..... per l'importo di Euro ridotto ai sensi dell'art. 103 comma 1 del codice.

Detta garanzia (cauzione), preve eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata del servizio e fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 12 Penali - Il Comune, a tutela delle norme contenute nel C.S.A. si riserva di applicare in caso di inadempienze le penalità disposte e meglio dettagliate, per ciascuna delle fattispecie contestabili, all'art. 11 del C.S.A.; non è comunque precluso al Comune il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale la Società avrà la facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa; se entro i dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione, la Società predetta non fornisce alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune applicherà le penali previste.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora le inadempienze siano tali da comportare il superamento di tale importo trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dal Comune e verrà comunicato alla Società; l'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel

provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà introitato mediante ritenuta da operarsi

in sede di pagamento della fatturazione.

Articolo 12 Risoluzione del contratto – La Civica Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della Società, qualora la stessa non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richieste nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per il Comune, ovvero vi sia stato grave inadempimento della Società stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato - associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C.

(Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- d) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

subito; tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell'impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Articolo 13. adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza – La

Società è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni,

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti

Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Genova effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

In particolare la Società, è tenuta ad applicare la “clausola sociale” così come indicata negli Atti di gara.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Genova effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Articolo .14 Sicurezza e salute dei lavoratori – La Società dichiara e garantisce di

aver assunto dettagliate informazioni sui rischi specifici inerenti all'esecuzione del servizio, non connessi con i rischi di interferenza individuati nel documento di valutazione dei rischi e di aver pertanto adottato le necessarie misure in materia di sicurezza del lavoro contenute nel D.to L.vo 81/2008 e s.m.i.

La Società ha depositato presso la stazione appaltante il documento di valutazione dei

rischi, di cui all'art. 7 comma 3 del predetto Decreto, contenente le misure adottate per eliminare le interferenze; detto documento che forma parte integrante del presente contratto, è depositato agli atti della Civica Amministrazione ed inoltre sarà messo a disposizione delle Autorità competenti alle verifiche ispettive di controllo.

La Società s'impegna ad aggiornare la documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni di esecuzione a diverso titolo quale tecnico, organizzativo o logistico, comunque incidenti sulle modalità realizzative.

Articolo .15- Responsabilità verso terzi e assicurazione - La Società....., assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo; essa ha presentato alla Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni le polizze assicurative previste all'art. 104 del C.S.A., che tengano indenne il Comune dai rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni nonché garanzia per responsabilità civile verso terzi.

Articolo 16 Trattamento dati personali e sensibili –La Società è individuata con specifico provvedimento quale responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 196/2003 dei dati personali e/o sensibili inerenti gli utenti di cui possa eventualmente venire in possesso nell'esecuzione del servizio, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.

Ai fini degli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 La Società ha individuato il nato a, che provvederà in particolare a quanto di seguito specificato:

informativa all'interessato ai sensi art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., attraverso la predisposizione di apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (Modulistica)

sta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo

40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso

e le Parti, avendone preso visione, col mio consenso, mi dispensano dal darne lettura. Richiesto

io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto, che consta di sedici pagine e

parte della diciassettesima da me redatto su supporto informatico non modificabile e letto,

mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, alle parti comparenti, le

quali lo approvano e con me sottoscrivono digitalmente a termine di Legge.

Per il Comune di Genova

Per la Società

Ufficiale Rogante

.....

(sottoscritto digitalmente)